

Cap. 13°: LE SPESE PROCESSUALI

Premesso che a norma dell'art. 592, primo comma, c.p.p., *“con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento”*, si osserva come l'art. 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206 preveda che: *“Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”*.

Da tanto sembrerebbe desumersi che per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi l'onere a carico dello Stato sia stato limitato dalla legge soltanto con riferimento alle spese relative al *“patrocinio”*, cioè all'assistenza legale. Tuttavia, con riferimento all'analogo case in cui le parti civili siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte ha precisato che le spese processuali, al cui pagamento tali parti civili siano state condannate, vanno poi poste a carico dello Stato, senza che ciò incida sull'operatività della regola per la quale la parte soccombente deve, in sentenza, essere condannata al pagamento di tali spese⁵¹¹.

In sede esecutiva si provvederà a distinguere i soggetti nei confronti dei quali sarà concretamente eseguibile la condanna al pagamento delle spese processuali (ovvero gli enti che, all'evidenza, non possono rientrare nella categoria delle *“vittime”* o *“familiari di vittime”* di eventi stragisti o di terrorismo) da quelli nei confronti dei quali tale condanna non sarà eseguibile.

⁵¹¹ Cass. 19 ottobre 2011, n. 44.117; Cass. 13 aprile 2010, n. 22.006.